

## Il referendum propositivo nelle Regioni

L' art. 123 della Costituzione attribuisce alle Regioni la facoltà di regolare nei propri statuti l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi.

La legge costituzionale n. 2 del 2001 ha modificato gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e ha introdotto espressamente la facoltà per ciascuna Regione, da esercitare con legge regionale, di disciplinare gli istituti referendari, tra i quali anche il *referendum* propositivo.

Le Regioni che prevedono il referendum propositivo.

- Regioni a Statuto speciale
- Regioni a Statuto ordinario

Regione a Statuto speciale	Referendum propositivo
<p style="text-align: center;"><b>Sicilia</b> R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 Approvazione dello statuto della Regione siciliana</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13-bis</b> <i>(Introdotta dall'art. 1, L. Cost. 2/2001)</i></p> <p>Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Valle d'Aosta</b> L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta e legge regionale n. 19/2003</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.15</b> <i>(Integrato dall'art. 2, L. Cost. 2/2001)</i></p> <p>Omissis. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina (...) l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. (...) Omissis</p>
<p style="text-align: center;"><b>Sardegna</b> L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 Statuto speciale per la Sardegna</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.15</b> <i>(Integrato dall'art. 3, L. Cost. 2/2001)</i></p> <p>Omissis. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina (...) l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. (...) Omissis</p>
<p style="text-align: center;"><b>Trentino Alto Adige</b> D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 47</b> <i>(Integrato dall'art. 4, L. Cost. 2/2001)</i></p> <p>Omissis. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina (...) l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. (...) Omissis</p>
<p style="text-align: center;"><b>Friuli-Venezia Giulia</b> L. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e legge 5/2003 (art. 23)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.12</b> <i>(Integrato dall'art. 5, L. Cost. 2/2001)</i></p> <p>Omissis. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina (...) l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. (...) Omissis</p>

Regioni a Statuto ordinario	Referendum propositivo/approvativo
<p><b>LAZIO</b></p> <p><b>Legge Regionale Statutaria 11 novembre 2004, n. 1</b></p> <p><b>Nuovo Statuto della Regione Lazio.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 62</b> <i>(Referendum propositivo di leggi regionali)</i></p> <p>1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all'articolo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare.</p> <p>2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.</p> <p>3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.</p> <p>5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 63</b> <i>(Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e propositivi)</i></p> <p>1. I referendum abrogativi e propositivi di leggi regionali non sono ammessi in relazione alle leggi concernenti le modifiche allo Statuto, alle leggi di bilancio e finanziarie, alle leggi tributarie nonché a quelle che danno attuazione a intese con altre Regioni ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territoriali interni ad alti Stati.</p> <p>2. Le richieste di referendum devono avere oggetti omogenei e unitari.</p> <p>3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum e può limitare il numero delle richieste da presentare in ciascun anno.</p> <p>4. La Regione prevede forme di assistenza da parte delle proprie strutture nei confronti dei promotori dei referendum.</p>
<p><b>CAMPANIA</b></p> <p><b>Legge Regionale Statutaria del 28 maggio 2009, n. 6</b></p> <p><b>Statuto della Regione Campania</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <i>(Referendum approvativo)</i></p> <p>1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l'approvazione al referendum popolare. La proposta non può essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.</p> <p>2. La proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare.</p> <p>3. La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>4. Il referendum approvativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.</p> <p>5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.</p>
<p><b>BASILICATA</b></p> <p><b>Legge Regionale Statutaria del 17 novembre 2016, n. 1</b></p> <p><b>Statuto della Regione Basilicata</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> <i>(Il referendum approvativo)</i></p> <p>1. Una proposta di legge popolare redatta in articoli, corredata di una relazione, può essere sottoposta a referendum approvativo.</p> <p>2. Per la richiesta, la partecipazione, i limiti, la validità, il procedimento e gli effetti del referendum approvativo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per il referendum abrogativo.</p> <p>3. La proposta di legge prima di essere sottoposta a referendum è presentata dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale che la esamina. Se, nel termine di novanta giorni, la proposta di legge non è approvata dal Consiglio, o se il Consiglio non approva una legge che recepisca i principi e i contenuti essenziali della proposta di legge, il Presidente indice il referendum approvativo.</p> <p>4. La proposta di legge per la quale è stato richiesto il referendum approvativo non decade con la fine della legislatura. In tal caso il termine di cui al comma precedente decorre nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio.</p> <p>5. La legge validamente approvata dal corpo elettorale è promulgata dal Presidente della Giunta.</p>